

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore e clausole di salvaguardia	3

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel testo di tempo in tempo vigente, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici dell'Unione Terre d'Argine preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 3 % delle riscossioni relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento e senza l'intervento di società o di organismi esterni incaricati a qualunque titolo della riscossione coattiva;

b) il 2 % delle riscossioni coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento e riscosse coattivamente con l'intervento di società o di organismi esterni incaricati a qualunque titolo della riscossione coattiva;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione di ogni singolo Comune aderente al Servizio Tributi dell'Unione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente desunte dal bilancio consuntivo di ogni singolo Comune approvato nell'anno di riferimento e certificate dal dirigente del Servizio Finanziario e Tributi con apposito atto.

Conseguentemente per il primo anno di applicazione il Fondo è alimentato facendo riferimento alle riscossioni registrate nel 2018.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente con atto della Giunta, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e comunque entro il 31/12/2019, su proposta del dirigente del Servizio Finanziario e Tributi, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio.

2. La ripartizione del Fondo è fissata in relazione agli specifici progetti, anche di valenza pluriennale, predisposti sotto il coordinamento del dirigente del Servizio Finanziario e Tributi che devono essere approvati con atto di Giunta dell'Unione, nell'ambito del Piano della Performance e s.m.i.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi risultanti dagli specifici progetti predisposti sotto il coordinamento del dirigente del Servizio Finanziario e Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Nell'ambito degli specifici progetti predisposti sotto il coordinamento del dirigente del Servizio Finanziario e Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi riportati negli specifici progetti di cui al comma 4 approvati dalla Giunta e sono erogabili successivamente all'approvazione della Relazione sulla performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore e clausole di salvaguardia

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

2. L'erogazione di incentivi previsti dal presente regolamento e dai successivi atti applicativi del medesimo è comunque subordinata al rispetto di norme eventualmente sopravvenute e al rispetto di pareri /indicazioni espresse dalla Corte dei Conti